



**COMUNE DI CORNATE D'ADDA**

**Provincia di Monza e Brianza**

---

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ  
DI ACCONCIATORE**

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 50 in data 20/12/2012

IL SINDACO  
(Fabio Quadri)

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Franco Andrea Barbera)

## **Indice**

Art. 1 - Principi generali	3
Art. 2 - Attività di acconciatore	3
Art. 3 - Luogo di svolgimento dell'attività	4
Art. 4 - SCIA - segnalazione certificata di inizio attività	4
Art. 5 - Requisiti igienico - sanitari degli addetti	6
Art. 6 - Requisiti igienico - sanitari dei locali	6
Art. 7 - Attività miste	6
Art. 8 - Trasferimento di sede	7
Art. 9 - Subingresso	7
Art. 10 - Sospensione o revoca dell'esercizio di attività di acconciatore	7
Art. 11 - Cessazione dell'attività	7
Art. 12 - Giorni e orari di esercizio dell'attività	8
Art. 13 - Obbligo di esposizione copia della S.C.I.A. e di conservazione della documentazione	8
Art. 14 - Tariffe	8
Art. 15 - Impianti di disinfezione	8
Art. 16 - Attrezzature, suppellettili e biancheria	9
Art. 17 - Vigilanza - Obblighi nell'esercizio dell'attività	9
Art. 18 - Sanzioni	9
Art. 19 - Rinvio a norme vigenti - Entrata in vigore	10

## ***Art. 1 Principi generali***

L'esercizio dell'attività di cui al presente regolamento, sia che avvenga in luogo pubblico o privato, è disciplinato:

- dalla legge 14.2.1963 n. 161 “Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini” e successive modificazioni e integrazioni;
- dalla legge 23.12.1970 n. 1142;
- dalla legge 8.8.1985 n. 443 “Legge-quadro per l'artigianato” e successive modificazioni ed integrazioni;
- dalla legge 7.8.1990 n. 241;
- dal decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”
- dalla legge 17.8.2005 n. 174 “Disciplina dell'attività di acconciatore”
- dalla legge 2.4.2007 n.40;
- dalla legge Regionale 2.2./2007 n.1;
- dal regolamento regionale 28.11.2011 n. 6
- dal regolamento locale d'igiene;
- dal decreto legislativo 26.3.2010 n. 59;
- dal d.P.R 7.9.2010 n. 160;
- dalla legge 22.12.2011 n. 214;
- dalla legge Regionale 27.2.2012 n. 3
- dalla legge 24.3.2012 n. 27;
- dalla legge 4.4.2012 n. 35.

Le norme contenute nel presente regolamento vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale, e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere comunitario, nazionale o regionale. L'attività di acconciatore rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'art. 41 della Costituzione.

Non sono soggette al presente regolamento le attività della lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciabile.

## ***Art. 2 – Attività di acconciatore***

L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.

Le imprese di acconciatura, inoltre, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

Gli esercizi autorizzati di acconciatori possono vendere i seguenti beni accessori, prodotti confezionati quali: creme per barba, dopobarba, shampoo, balsami, lozioni per capelli, gel per capelli, tinture, lacche per capelli e parrucche, senza che trovi applicazione la disciplina prevista dal D.lgs. 31.03.1998 n. 114 e dalla Legge regionale 2.02.2010 n. 6.

### ***Art. 3 – Luogo di svolgimento dell'attività***

L'attività di acconciatore deve essere svolta prevalentemente in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie e sanitarie.

Non è ammesso lo svolgimento delle attività di acconciatore in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico.

Le imprese autorizzate ad operare in sede fissa, ovunque esse aventi la sede legale ed i locali di esercizio, possono esercitare l'attività di acconciatore sul territorio comunale a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda o lo spettacolo, persone ammalate od immobilizzate od incapaci a deambulare.

L'esercizio dell'attività all'interno di luoghi di cura, riabilitazione, o altro, può avvenire solamente a seguito di stipulazione di apposite convenzioni con i relativi soggetti pubblici.

Le attività di cui all'art. 2 possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente, verificata la conformità urbanistica della zona, secondo le modalità indicate e a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione, abbiano un'adeguata sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti, garantendo l'accessibilità alle persone con ridotta e/o impedita capacità motoria ai sensi della legge 13/89 e decreto ministeriale 236/89.

### ***Art. 4 - SCIA - segnalazione certificata inizio attività***

Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di acconciatore deve inoltrare, in via telematica la S.C.I.A. allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.).

La S.C.I.A. dovrà essere inoltrata allo S.U.A.P. con modalità telematica, attraverso il sito istituzionale oppure i portali dedicati, come previsto dall'art. 5 comma 2 del D.P.R. 160/2010.

Il responsabile del procedimento comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241/1990 e contestualmente rilascia una ricevuta che, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Ministeriale del 10.11.2011, è valida ai fini dell'avvio dell'attività.

L'istruttoria della pratica telematica è invece di competenza del servizio Commercio e Polizia Amministrativa.

Fatti salvi i casi di irricevibilità della S.C.I.A., il S.U.A.P., ai sensi dell'art. 19 legge n. 241/1990, entro sessanta giorni dall'avvenuto ricevimento procederà all'istruttoria della S.C.I.A. dichiarando l'inefficacia della stessa, ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento, ed ordinando l'immediata cessazione dell'attività, qualora fosse riscontrata la carenza dei requisiti stabiliti dalla legge e dal presente regolamento.

Qualora, a seguito dell'istruttoria e delle verifiche espletate, le dichiarazioni e/o certificazioni rese risultassero false o mendaci, indipendentemente dal periodo di tempo trascorso dalla data di ricevimento, lo S.U.A.P. dichiarerà, ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento, l'inefficacia della S.C.I.A. presentata e ordinerà l'immediata cessazione dell'attività.

La SCIA dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale dell'intestatario;
- b) denominazione della ditta con i relativi dati anagrafici e fiscali;
- c) precisa ubicazione dei locali ove esercitare l'attività e la sua superficie;
- d) abilitazione professionale del titolare o del direttore tecnico;
- e) numero degli addetti ivi compreso il titolare;
- f) autocertificazione antimafia del richiedente e del direttore tecnico;
- g) autocertificazione concernente i requisiti igienico sanitari dei locali e delle attrezzature.

Nel caso di società artigiana ai sensi della legge n. 443/1985 deve essere indicato il socio o i soci in possesso della qualifica professionale relativa all'attività della quale viene dichiarato l'avvio.

Alla S.C.I.A. dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- procura speciale per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della S.C.I.A. ai sensi dell'art. 1392 del C.C., qualora la S.C.I.A. non sia stata firmata digitalmente ed inviata direttamente dall'impresa esercente;
- fotocopia del documento identità del titolare/legale rappresentante;
- planimetria in scala 1:100 dei locali da utilizzarsi per l'attività, con indicato la suddivisione e destinazione d'uso dei singoli spazi, la dislocazione dei posti di lavoro;
- l'atto di designazione dell'eventuale responsabile tecnico;

Nel caso di S.C.I.A. presentata da persona giuridica dovranno, inoltre, essere indicati:

- A) ragione sociale;
- B) sede legale;
- C) dati relativi al legale rappresentante;
- D) estremi dell'iscrizione del registro delle Imprese, indicando il numero del REA - Repertorio Economico Amministrativo.

La S.C.I.A. dovrà essere considerata irricevibile, con la conseguente dichiarazione di inefficacia della stessa e con l'obbligo di ordinare l'immediata cessazione dell'attività, a causa di:

**A) VIZI TECNOLOGICI:**

- a. invio con modalità cartacea;
- b. invio con modalità telematica da parte di intermediario sprovvisto della procura speciale
- c. invio con modalità telematica ma senza l'utilizzo della firma digitale.

**B) VIZI FORMALI:**

- a. *presentata senza la sottoscrizione del titolare/legale rappresentante e degli altri soggetti tenuti a rendere le relative dichiarazioni*
- b. *presentata senza l'indicazione della fattispecie di attività (e quindi del procedimento) a cui si riferisce;*
- c. *presentata senza l'indicazione della sede di svolgimento dell'attività;*

**C) VIZI SOSTANZIALI :**

- a. *Presentata senza la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti previsti per l'attività a cui si riferisce la S.C.I.A. (requisiti professionali, conformità urbanistica, etc.).*

### ***Art. 5 - Requisiti igienico-sanitari degli addetti***

Chiunque eserciti l'attività di acconciatore deve operare nel rispetto delle norme igieniche sanitarie vigenti in materia, ed in particolare osservare le disposizioni indicate nel regolamento locale di igiene vigente nel Comune di Cornate d'Adda e dall'Allegato n. 1 al regolamento regionale 6/2011.

### ***Art. 6 - Requisiti dei locali***

L'attività di estetista e/o dei mestieri affini può essere esercitata esclusivamente in locali conformi alle disposizioni edilizie ed urbanistiche, comprese quelle relative alle destinazioni d'uso, previste dalla legge e dallo strumento urbanistico comunale.

I locali destinati agli esercizi di acconciatore devono possedere le caratteristiche tecnico costruttive ed igienico sanitarie previste dal vigente regolamento comunale d'igiene e dall'Allegato n. 1 al regolamento regionale 6/2011.

Deve essere assicurato il rispetto della normativa C.E. sulla sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro (d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni) e delle norme relative agli impianti elettrici ed altri, a norma della legge 46/90 e del D.P.R. 447/91.

In caso di subingresso, i subentranti, devono adeguare i locali alle disposizioni previste dal vigente regolamento comunale d'igiene. Potranno essere concesse deroghe a quanto stabilito dal presente regolamento per esigenze tecniche documentate, nonché per vincoli urbanistici.

### ***Art. 7 - Attività miste***

L'attività di acconciatore può essere svolta congiuntamente a quella di estetista nei medesimi locali, previo possesso di entrambi i requisiti di abilitazione professionale ed il soddisfacimento di quelli derivanti dalle norme igienico sanitarie di cui regolamento locale di igiene vigente e dai rispettivi regolamenti.

### ***Art. 8 - Trasferimento di sede***

Il trasferimento di sede può essere effettuato purché venga preventivamente trasmessa la relativa S.C.I.A. allo S.U.A.P.

La S.C.I.A. dovrà contenere gli stessi elementi indicati all'art. 4 per l'inizio dell'attività e sarà efficace dalla data di avvenuta presentazione, fatti salvi i successivi provvedimenti che fossero adottati a seguito dell'istruttoria e delle verifiche condotte.

### ***Art. 9 - Subingresso***

Il trasferimento in gestione od in proprietà della attività, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'attività a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'inizio dell'attività del cedente e l'effettivo trasferimento dell'esercizio, mediante atto pubblico, ed il subentrante sia in possesso della prescritta abilitazione professionale.

In caso di subingresso il subentrante inoltra la segnalazione telematica previa osservanza di quanto previsto dai precedenti artt. 4 e 6.

### ***Art. 10 – Dichiarazione di inefficacia e decadenza della S.C.I.A. e cessazione dell'attività***

Il responsabile del S.U.A.P., in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti l'esercizio dell'attività, dichiara l'inefficacia della S.C.I.A. presentata ed adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività medesima e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente l'attività e i suoi effetti entro il termine, non inferiore a trenta giorni, a tal fine assegnatoli.

Decorso il termine assegnato senza che l'interessato abbia conformato l'attività ed i suoi effetti alle norme vigenti, il responsabile dello S.U.A.P. ordina la cessazione dell'attività.

Il responsabile del S.U.A.P. dichiara l'intervenuta decadenza della S.C.I.A. nel caso di sospensione continuativa dell'attività di acconciatore protratta per oltre un anno, salvo proroga, richiesta prima dello scadere dell'anno, per gravi motivi.

### ***Art. 11 - Cessazione dell'attività***

In caso di cessazione dell'attività il titolare deve inoltrare la relativa S.C.I.A. allo S.U.A.P.

In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, per quanto riguarda la titolarità dell'attività di acconciatore, si applicano le

disposizioni dell'art. 5 comma 4 della legge 443/1985. L'attività deve essere comunque svolta da personale qualificato.

### ***Art. 12 - Giorni e orari di esercizio dell'attività***

L'esercizio dell'attività di acconciatore non è subordinato al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.

L'orario scelto dall'esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia. L'orario scelto dall'esercente deve essere comunicato all'ufficio Commercio del Comune di Cornate d'Adda e reso noto alla clientela in maniera ben visibile all'interno e all'esterno dell'esercizio.

### ***Art. 13 - Obbligo di esposizione copia della SCIA e di conservazione della documentazione***

La S.C.I.A. con l'indicazione del nominativo del/i responsabile/i tecnico/i e la ricevuta di avvenuta presentazione, deve essere esposta, in modo ben visibile al pubblico, all'interno del locale destinato all'attività.

Coloro che esercitano l'attività al di fuori dei locali indicati nella S.C.I.A., nei casi previsti dall'art. 3 commi 3 e 4, devono recare con sé copia della SCIA, da esibire a richiesta degli organi di vigilanza.

### ***Art. 14 - Tariffe***

Il titolare dell'Esercizio dovrà esporre le proprie tariffe, in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio.

### ***Art. 15 - Impianti di disinfezione***

Gli esercizi devono essere dotati di impianti o apparecchiature per la disinfezione e sterilizzazione dell'attrezzatura destinata alle lavorazioni, qualora non siano impiegate attrezzature monouso.

La disinfezione e sterilizzazione degli arnesi da lavoro deve effettuarsi mediante mezzi chimici o fisici, le cui modalità siano certificate e la cui efficacia sia verificabile e documentata.

L'attrezzatura deve essere tenuta chiusa ed isolata dall'ambiente, eventualmente negli stessi impianti o nell'apparecchio di disinfezione/sterilizzazione, durante tutto il tempo in cui resta inutilizzata per le lavorazioni.



### ***Art. 16 - Attrezzature, suppellettili, biancheria e prodotti***

Le suppellettili, la biancheria e l'ulteriore attrezzatura devono essere tenute costantemente ed accuratamente pulite e chiuse in apposita mobilia isolate dall'ambiente.

La biancheria usata non può essere riutilizzata prima che sia lavata con prodotto detergente e disinfettante e deve essere ben separata da quella pulita e comunque conservata in recipienti chiusi da idoneo coperchio a tenuta.

E' vietato l'impiego nelle lavorazioni di creme, schiume, lozioni e prodotti in genere che contengono sostanze tossiche o dei quali non sia descritta sulla confezione la composizione.

Quando vengono utilizzati prodotti emananti odori od esalazioni moleste o irritanti dovranno essere attuate tutte le precauzioni necessarie ad evitare ogni qualsiasi danno alle persone, facendo seguire l'operazione da rapida ed abbondante aerazione dell'ambiente.

Prima di iniziare ciascun servizio, il personale deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone.

### ***Art. 17- Vigilanza - Obblighi nell'esercizio dell'attività***

La vigilanza sullo svolgimento dell'attività di acconciatore e sull'osservanza del presente Regolamento è affidata al servizio Commercio e Polizia Amministrativa di concerto con la Polizia Locale.

In caso di esposizione di prodotti per la vendita vi è l'obbligo di apporre sui singoli prodotti i rispettivi cartellini indicanti i prezzi degli stessi.

### ***Art. 18 - Sanzioni***

Gli agenti di polizia locale, il personale dell'A.S.L., e il responsabile dello S.U.A.P., sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolge l'attività di acconciatore.

Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti dalla legge 174/2005, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 250 euro e non superiori a 5.000 euro secondo le procedure previste dalla legge 24.11.1981 n. 689, e successive modificazioni.

Tutte le violazioni al presente Regolamento per le quali non sia altrimenti disposto, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

In caso di accertata violazione della disciplina statale e regionale ovvero di quella prevista dal presente regolamento, il responsabile dello S.U.A.P. potrà adottare, previa diffida, motivato provvedimento di sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni, in ragione della gravità dell'infrazione.

In caso di reiterazione delle violazioni, secondo quanto previsto dall'art. 8 bis della L. 689/1981, il responsabile dello S.U.A.P. potrà adottare motivato provvedimento di cessazione dell'attività.

### ***Art. 19- Rinvio a norme vigenti - Entrata in vigore***

Per quanto non previsto e disciplinato nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme comunitarie, statali e regionali vigenti in materia.

Il presente regolamento, composto da 19 articoli, entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti dallo Statuto Comunale.

E' abrogato il precedente regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 34 del 3.5.99, e ogni altra disposizione comunale in materia che sia in contrasto con le norme e i principi previsti dalle norme comunitarie e statali in tema di liberalizzazioni, in particolare previste dal D.L. 223/2006, dal D.L. 7/2007, dal D.lgs. 59/2010, dal D.L. 138/2011, dal D.L. 201/2011, dal D.L. 1/2012 e dal D.L. 5/2012.